Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 8 luglio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Costituzione della Commissione consultiva per l'attuazione dei ruoli speciali transitori presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, concernente l'istituzione dei ruoli speciali transitori;

Visto l'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del suddetto decreto legislativo 7 aprile 1948;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1953, n. 714/9, del Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita come segue:

Presidente:

Casaburi dott. Ennio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

De Vito dott. proc. Saverio, ispettore generale, capo del Servizio affari generali e personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Dominici dott. Romolo, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Segretario:

Zanni dott. Giuseppe, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 62

(3202)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1953.

Autorizzazione all'Istituto agronomico per l'Africa italiana a mantenere in servizio, per l'esercizio 1952-53, numero quattro salariati temporanei.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che l'Istituto agronomico per l'Africa italiana ha necessità di continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1952-53, per le esigenze dei propri servizi, dell'opera di quattro salariati temporanei;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

L'Istituto agronomico per l'Africa italiana è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-53, numero quattro salariati temporanei di cui un quarto che possono essere classificati nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1953
Registro n. 13 *Africa Italiana, foglio n.* 1. — FLAMMIA

(3264)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1953.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca in alcuni porti del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visti i due decreti del Prefetto di Perugia n. 29115 dell'11 gennaio 1921, coi quali venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore di Agostini Leopoldo nei porti nn. 2, 14, 26, 67, 72, 74, 85, 110 e 119, ed a favore dello stesso, del fratello Andrea e nipoti Agostini Ricciotti, Lavinia, Annunziata ed Albina nei porti 8 e 122 della posta di Monte del Lago, nel lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente i signori Pericoli Enrico, Amedeo e Carlo, si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 14 aprile 1953;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma ed a rettifica dei decreti prefettizi di cui alle premesse, è riconosciuto, a favore dei signori Pericoli Enrico, Amedeo e Carlo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti nn. 2, 8, 14, 26, 67, 72, 74, 85, 110, 119 e 122 della posta di Monte del Lago nel lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 361

(3190)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa mutua di produzione e lavoro « Orizzonte », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1952, con il quale il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa mutua di produzione e lavoro « Orizzonte » di Napoli fu sciolto ed il dott. Ugo Giordani nominato commissario governativo della società stessa;

Vista la relazione del suddetto commissario, dalla quale risulta che le attività dell'ente non sono sufficienti per il pagamento dei debiti sociali;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, anche allo scopo di esperire azioni più efficaci nei confronti degli amministratori e sindaci responsabili;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa mutua di produzione e lavoro « Orizzonte », con sede in Napoli, costituita con atto 29 ottobre 1945 del notaio Giovanni Passari di Ottaviano, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'avv. prof. Franco Luigi Granozio è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago Viverone, sita nell'ambito del comune di Viverone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vercelli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 luglio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del comune di Viverone;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Viverone senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce con il lago incastonato nella verde piana, un quadro di particolare bellezza, che ha a settentrione l'incomparabile scenario delle Alpi valdostane, godibile dalla strada provinciale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Viverone, con i seguenti confini: dal confine con la provincia di Torino, la strada provinciale Santhià-Ivrea fino al ponte delle Masere, quindi per la strada delle coste dell'Airale, fino alla cascina omonima, e poi da questa alla punta del Becco, con una linea retta ideale, infine la riva del lago fino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Viverone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vercelli

VERBALE N. 4

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno 25 luglio alle ore 16 pomeridiane nella sala delle Tarsie del Palazzo provinciale di Vercelli, debitamente convocata con lettera in data 4 luglio 1952 si è riunita la Commissione provinciale di Vercelli per la tutela delle bellezze naturali, per trattare il seguente ordine del giorno.

1) . . . .

2) Viverone Zona a lago

(*Omissis*).

2) *Viverone Zona a lago.*

Il rappresentante del sopraintendente illustra questo secondo punto all'ordine del giorno sottolineando la particolare bellezza della zona intorno al lago di Viverone, che si propone di iscrivere nell'elenco.

Comunica, fra l'altro, che l'analoga Commissione della provincia di Torino ha già provveduto ad iscrivere, fra le bellezze da tutelare, la fascia intorno al lago di sua pertinenza territoriale.

Il delegato del sindaco di Viverone si associa con entusiasmo alla proposta della Soprintendenza e produce una planimetria della zona che dovrebbe essere vincolata, chiedendo nel contempo che siano dettate norme intese a disciplinare la costruzione di edifici e di muri di cinta lungo la provinciale Santhià-Ivrea, nel tratto in cui corre lungo il lago, per salvaguardare la vista del panorama dalla strada.

La Commissione, considerata la convenienza di lasciar libera al passante dalla strada provinciale la visione del lago vero gioiello azzurro incastonato nella verde piana, che ha a settentrione l'incomparabile scenario delle Alpi valdostane, all'unanimità

Decide:

Di elencare fra i complessi di cose di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia di terreno nel comune di Viverone entro i seguenti confini dal confine con la provincia di Torino, la strada provinciale Santhià-Ivrea fino al ponte delle Masere, quindi per la strada delle coste dell'Airale, fino alla cascina omonima, e poi da questa alla punta del Becco, con una linea retta ideale; infine la riva del lago sino al punto di partenza.

La Commissione accogliendo poi l'invito del rappresentante del sindaco di Viverone, raccomanda alla Soprintendenza che nel giudicare i progetti che le venissero presentati per esame e parere, voglia attenersi alle seguenti norme:

sul terreno a lago dal confine di Viverone sino alla cascina Ghigliotta nessuna costruzione per la profondità di 30 metri;

dalla cascina Ghigliotta alla punta del Becco si consente la costruzione di edifici purchè distanziati gli uni dagli altri di almeno 50 metri;

sulla provinciale, dal lato del lago, dal confine con la provincia di Torino sino all'imbocco col viale al Lido possono essere consentite costruzioni purchè distanziate di 50 metri le une dalle altre;

dal detto viale fino all'imboccatura della strada dell'Airale (ponte delle Masere) non può essere costruita costruzione alcuna.

Le costruzioni consentite debbono essere di mole non eccessiva, non eccedenti comunque i tre piani fuori terra e le recinzioni del terreno ad esse dipendente non devono essere di muratura piena in modo che si possa sempre godere il panorama del lago dalla strada retrostante.

Per le costruzioni esistenti valga il principio che non debbono superare la prescritta altezza di tre piani fuori terra.

(*Omissis*).

(3214)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone montane site nell'ambito del comune di Tonezza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 gennaio 1952 e del 30 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone più sotto indicate, site nell'ambito del comune di Tonezza;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nelle dette zone è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tonezza senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone predette costituiscono, nel loro insieme, un quadro naturale di particolare importanza paesistica, offrendo inoltre dei punti di vista dai quali si può godere la bellissima vallata dominata dalla vetta del Monte Spitz;

Decreta:

Le due zone site nel territorio del comune di Tonezza comprendente gli immobili segnati al catasto alla sezione *B*, foglio VII, mappali nn. 481, 550, 526, 527, 528, 530, 575, 519, 585, 623, 624, 611, 514, 622, 610, 480, 441, 482, 483, 484, 442, 620, 619, 401, 392, 572, 393, 394, 651, 649, 370, 365, 366, 539, 302, 600, 303, 203, 204, 218, 219, 220, 224, 663, 252, 598, 599, 253, 254, 263, 264, 566, per la zona che riguarda ad est la Valdastico e l'Altipiano di Asiago fino alla cima di Monte Grappa e che da ovest guarda il Monte Spitz e i campi di guerra del Campomolon e del Toraro, ed alla sezione *B*, foglio IX, mappali nn. 1297, 25, 26, 27, 1298, 136, 1457, 210, 211, 411, 414, 433, 486, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1213, 48, 49, 50, 51, 1299, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 140, 1436, 139, 1274, 1275, 141, 147, 143, 215, 216, 217, 1328, 218, 1226, 416, 417, 418, 422, 1231, 1232, 419, 420, 421, 423, 1233, 488, 429, 1350, per la zona che guarda ad est il Monte Cengio e l'Altipiano di Asiago in tutta la sua ampiezza fino al Laiten e che ad ovest guarda il Monte Spitz e i campi di guerra di Campomolon e del Toraro, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Tonezza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 giugno 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Stralcio del verbale della seduta tenuta il giorno 29 *gennaio* 1952

(*Omissis*.).

3) *Proposta di tutela paesistica su una zona di Tonezza*

Il sindaco del comune di Tonezza fa presente che il paese, posto su un'altitudine di circa 1000 metri, in special modo per le sue bellezze paesaggistiche, ha buone prospettive per diventare un centro turistico di notevole importanza. Per evitare che il paesaggio possa venire deturpato da eventuali costruzioni fatte senza un adeguato criterio, con grave pregiudizio sia dal lato estetico della zona che di quello turistico, il sindaco stesso propone che sia posto il vincolo conservativo almeno sui punti d'interesse maggiore, di cui il mappale del comune di Tonezza, sezione *B*, foglio IX, nn. 26, 27, 136, 210, 211, 411 e 414.

La Commissione esaminata la richiesta anzidetta, sulla scorta del piano mappale e di fotografie della zona, la ritiene pienamente giustificata e a voti unanimi espressi per appello nominale

Delibera

di proporre al Ministero della pubblica istruzione l'imposizione del vincolo conservativo sulle zone di cui i mappali suindicati.

(*Omissis*.).

Stralcio di verbale della seduta tenuta il giorno 30 *aprile* 1952

(*Omissis*).

Proposta di tutela paesistica su una zona del comune di Tonezza.

Il presidente comunica che, oltre alla zona del comune di Tonezza già proposta per il vincolo nella seduta del 29 gennaio 1952, il Comune medesimo ha proposto di vincolare anche i terreni di cui i mappali 483, 441 e 401, sezione *B*, foglio CII del comune di Tonezza.

Inoltre la colonia alpina « Umberto I » di Tonezza ha fatto presente l'opportunità della apposizione del vincolo conservativo sulla zona del suo stabilimento di cura e sui terreni circostanti allo stesso di cui i mappali nn. 203, 204, 218, 219, 220, 224, 663, 252, 598, 599, 253, 254, 263, 264 e 566, sezione *B*, foglio VII del comune di Tonezza.

Il presidente prospetta l'opportunità di prendere le proposte suindicate nella dovuta considerazione, data l'importanza che riveste la località di Tonezza, posta ad una altitudine di circa mille metri, sia dal lato paesistico che da quello turistico, potendosi considerare la località stessa uno dei migliori posti di villeggiatura del Vicentino.

Il presidente propone anzi che, l'estensione del vincolo sia esteso su altri punti, oltre a quelli segnati, e precisamente su quelli compresi tra i numeri mappali oggetto della domanda tutti costeggianti la strada comunale del Capitello, in quanto tale strada, che segue ad un di presso la curva di livello, consente la vista di tutta la verde conca di Tonezza e costituisce il paesaggio e la via principale del luogo.

Aperta la discussione sull'argomento, sulla scorta delle mappe, delle fotografie a disposizione e sulla base delle cognizioni personali dei commissari nei riguardi della località, la Commissione a voti unanimi, per appello nominale, accogliendo la proposta del presidente;

Delibera:

1. Di confermare la proposta di vincolo conservativo sulle località indicate al punto tre del verbale in data 29 gennaio 1952.

2. Di proporre al Ministero della pubblica istruzione di apportare altresì il vincolo conservativo sulle zone appresso indicate:

Comune di Tonezza Sezione B, *foglio VII.*

Zona che guarda ad est la Valdastico e l'Altipiano di Asiago fino alla cima di Monte Grappa e zona che ad ovest guarda il Monte Spitz e i campi di guerra del Campomolon e del Toraro:

mappali nn. 481 e 550, 526, 527, 528, 530, 575, 519, 585, 623, 624, 611, 514, 622, 610, 480, 441, 482, 483, 484, 442, 620, 619, 401, 392, 572, 393, 394, 651, 649, 370, 365, 366, 539, 302, 600, 303, 203, 204, 218, 219, 220, 224, 663, 252, 598, 599, 253, 254, 263, 264 e 576.

Comune di Tonezza Sezione B, *foglio IX.*

Zona che guarda ad est il Monte Cengio e l'Altipiano di Asiago in tutta la sua ampiezza fino al Laiten e zona che ad ovest guarda il Monte Spitz e i campi di guerra di Campomolon e del Toraro:

mappali nn. 1297, 25, 26, 27, 1298, 136, 1457, 210, 211, 411, 414, 433, 486, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1213, 48, 49, 50, 51, 1299, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 140, 1436, 139, 1274, 1275, 141, 147, 143, 215, 216, 217, 1328, 218, 1226, 416, 417, 418, 422, 1231, 1232, 419, 420, 421, 423, 1233, 488, 429, 1350.

(*Omissis*.).

(3215)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona corso Cavallotti dal torrente Val d'Olivi alla via della Mercede, sita nell'ambito del comune di San Remo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 maggio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a mare di corso Cavallotti dal torrente Val d'Olivi alla via della Mercede, sita nell'ambito del comune di San Remo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di San Remo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce nel suo insieme un quadro naturale di rara bellezza paesistica;

Decreta:

La zona predetta sita nel territorio del comune di San Remo confinante a nord con corso Cavallotti, ad est con il torrente Val d'Olivi, a sud area di proprietà demaniale, ad ovest con via della Mercede, fatta esclusione del mappale 853 sede della linea ferroviaria Ge-Ventimiglia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di San Remo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 giugno 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella seduta del 9 maggio 1952

Verbale n. 8

(*Omissis.*).

SAN REMO Zona a mare di corso Cavallotti dal torrente Val d'Olivi alla via della Mercede.

Zona residenziale con costruzioni a carattere estensivo, circondata da una ricca e lussureggiante vegetazione che costituisce una importante macchia di verde molto evidente nell'aspetto panoramico della zona, formante un quadro avente caratteristiche di notevole bellezza (art. 1, comma quarto).

A confini:

nord: corso Cavallotti;

est: torrente Val d'Olivi;

sud: area di proprietà demaniale;

ovest: via della Mercede,

fatta esclusione del mappale 853 sede della linea ferroviaria GE-Ventimiglia.

(*Omissis.*).

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Misura dell'aggio spettante ai grossisti ed alle Unioni dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1900, n. 505, e quella modificativa del 19 maggio 1904, n. 209, per quanto riflette la preparazione e vendita del chinino per conto dello Stato;

Visto l'art. 5, comma terzo, del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, che fissa le modalità per la determinazione degli aggi sulle vendite dei preparati chinacei dello Stato spettanti ai rivenditori ed ai farmacisti;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, al Registro monopoli n. 1, foglio n. 313, col quale venne stabilita nell'1,50% la misura dell'aggio di vendita spettante ai gestori degli uffici e magazzini di vendita dei generi di monopolio, sia per i prodotti chinacei che per i sintetici;

Ritenuta la necessità di effettuare le vendite dei preparati chinacei anche attraverso i grossisti e soprattutto a mezzo delle Unioni di farmacisti, per dare maggior diffusione all'uso che oggi vien fatto di detti preparati come antinfluenzali e febbrifughi;

Considerato che i grossisti e le Unioni dei farmacisti devono anticipare all'atto dell'acquisto il relativo prezzo, per cui si ritiene equo corrispondere loro l'aggio di vendita nella misura del 10 % per adeguarlo a quanto viene comunemente praticato nel commercio dei medicinali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dal 1° luglio 1953, ai grossisti ed alle Unioni dei farmacisti, che effettuino acquisti di preparati chinacei dello Stato, spetta l'aggio del 10 % sul prezzo di vendita al pubblico dei preparati stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 156. — TAFURI

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Roma, intesa ad ottenere

l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 58 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, per intero in caso di vita dell'assicurato, per metà in caso di sua premorienza con l'aggiunta in quest'ultimo caso di un ulteriore importo pagabile immediatamente e in misura ridotta crescente, nonchè di una rendita temporanea da corrispondersi dalla morte dell'assicurato fino alla scadenza del contratto.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1953.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa operaia Valdicastello, con sede in Valdicastello di Pietrasanta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita dalla Confederazione cooperativa italiana alla Cooperativa operaia di Valdicastello, con sede in Valdicastello di Pietrasanta, in data 13-14 aprile 1953, dalle quali emerge che la società predetta trovasi con un deficit accertato di L. 5.375.792 e con protesti di pagamento in corso;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il telegramma 23 giugno 1953, n. 1093, del Prefetto di Lucca;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la società di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, non avendo la stessa attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa operaia Valdicastello, con sede in Valdicastello di Pietrasanta, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 196 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il rag. Aurelio Bibbiani è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « San Giacomo » del comune di Sarnano (Macerata)

Con decreto n. 591 del 15 giugno 1953 l'Amministrazione comunale di Sarnano (Macerata) è stata autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « San Giacomo ».

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie contrassegnate da un'etichetta rettangolare di cm. 210 x 113, suddivisa in tre riquadri.

Nel riquadro di sinistra è riportato il referto di analisi redatto in data 23 settembre 1950 dal prof. Saccardi, direttore dell'Istituto di chimica dell'Università di Camerino, e attestante le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua.

Nel riquadro di destra sono riportati:

1) il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua di San Giacomo (prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia);

2) l'autorizzazione ministeriale per lo smercio in bottiglie, e la concessione mineraria accordata al comune di Sarnano;

3) le indicazioni terapeutiche (in rosso);

4) il giudizio (in rosso) del prof. Silvestro Baglioni, consulente tecnico della sorgente.

Nel riquadro centrale vi è la dizione: « Acqua minerale naturale di Sarnano-Fonte di San Giacomo », con caratteri di grande rilievo per il nome di San Giacomo.

Segue, al centro, lo stemma del comune di Sarnano (in rosso), e in grossi caratteri marrone la parola « Sarnano ». Ai lati dello stemma vi è la frase « Provincia di Macerata-Marche (Italia) ».

In basso è raffigurata la montagna di Sarnano con sovrapposta l'immagine di San Giacomo, e la torre campanaria del comune di Sarnano.

Trasversalmente ai riquadri vi è la scritta « Tappo e bottiglia sterilizzati » « radioattiva, diuretica, antiurica, anticalcolosa, antigottosa, anticolelitisiaca, coleretica, purissima da tavola ».

(3176)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 27 giugno 1953, D'Onofrio Domenicantonio, notaio residente nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Castelforte, distretto notarile di Latina.

(3174)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1953, è stato dichiarato inammissibile — perchè rivolto contro un provvedimento che conferma altro precedente di carattere definitivo, non impugnato tempestivamente — il ricorso straordinario inoltrato l'8 marzo 1951 dalla signorina Demaria Cesarina, giornaliera di 3ª categoria presso l'Ufficio demanio di Torino, avverso il provvedimento n. 47954, in data 8 gennaio 1951, con cui l'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari negava alla predetta impiegata la conferma, in via di sanatoria, della nomina ad avventizia di 2ª categoria.

(3062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di merceologia presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « merceologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3268)

Vacanza della cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « ragioneria generale ed applicata » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3269)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Scuteri Ilario fu Vincenzo, ufficiale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di negata rettifica della sua posizione nella graduatoria degli idonei nel concorso per la sistemazione nel ruolo di gruppo *C*, bandito ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

(3171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale del Genio civile

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Genio civile del Ministero dei lavori pubblici approvati con decreto Ministeriale 14 gennaio 1953.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3109)

Ruoli di anzianità del personale delle nuove costruzioni ferroviarie

Con decreto Ministeriale 24 aprile 1953 sono stati approvati i ruoli di anzianità — anno 1953 — degli impiegati delle nuove costruzioni ferroviarie dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

In base al disposto dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1928, n. 2960, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato gli impiegati interessati potranno rivolgersi al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(3110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Varazze (Savona), della estensione di ettari 374, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(3027)

Divieto di pesca in un tratto del canale Fossaccia Scannabecco scorrente in comune di Fontanellato (Parma)

Nel tratto del canale Fossaccia Scannabecco, scorrente in comune di Fontanellato (Parma) e precisamente dal ponte della strada comunale per Canetolo (a monte) al ponte della strada provinciale per Soragna (a valle), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino al 16 gennaio 1956.

La Sezione provinciale di Parma, della Federazione italiana della pesca sportiva, provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Divieto di pesca comunque esercitata ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(3124)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Ceno scorrente in comune di Bedonia (Parma)

Nel tratto del torrente Ceno, scorrente in comune di Bedonia (Parma) e precisamente dal ponte stradale di Ponticeno (a valle) fino alla diga di Ponticeno (a monte), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino al 16 gennaio 1956.

La Sezione provinciale di Parma, della Federazione italiana della pesca sportiva, provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Divieto di pesca comunque esercitata ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(3125)

Divieto di pesca in un tratto del fiume Taro scorrente in comune di Borgotaro (Parma)

Nel tratto del fiume Taro, scorrente in comune di Borgotaro (Parma) e precisamente dal ponte stradale di Borgotaro (a valle) fino al ponte stradale di Borgotaro (a monte), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino al 16 gennaio 1956.

La Sezione provinciale di Parma, della Federazione italiana della pesca sportiva, provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Divieto di pesca comunque esercitata ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(3126)

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio acquedotto di Costa Merlassino », in comune di Cantalupo Ligure (Alessandria).

Con decreto Ministeriale n. 23986, in data 24 giugno 1953, è stato approvato, a termini degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio acquedotto di Costa Merlassino », in comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 13 novembre 1949.

(3127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	175604	365 —	*Minti* Tommaso fu Torquato, minore sotto la patria potestà della madre Napoleoni Maria fu Antonio, vedova *Minti*, dom. in Roma.	*Menti* Tommaso fu Torquato, minore sotto la patria potestà della madre Napoleoni Maria fu Antonio, vedova *Menti*, dom. in Roma.
Id.	175605	365 —	*Minti Bernardino* fu Torquato minore, ecc. come sopra.	*Menti Berardo* fu Torquato minore, ecc. come sopra.
Id.	175606	370 —	*Minti* Tommaso e *Bernardino* fu Torquato, minore, ecc. come sopra.	*Menti* Tommaso e *Berardo*, ecc. come sopra.
B. T. N. 5% (1951) Serie 46	24	cap. nom. 2.000 —	Colombo *Paolo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rossetti Ines fu Pasquale, ved. Colombo, dom. a Rescaldina (Milano).	Colombo *Paola* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
Id. Serie 47	26	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57	20	5.500 —	*Dellera Alba* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Concesio Val Trompia, frazione di San Vigilio (Brescia).	*Dallera Maria detta Alba* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	319807	rendita 210 —	Gerleri o Gerlero Giacomo o Giacomo Domenico fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Turaglio Angela fu Giacomo vedova di Gerleri o Gerlero *Domenico*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto a quest'ultima.	Gerleri o Gerlero Giacomo o Giacomo Domenico fu *Vittorio Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Turaglio Angela fu Giacomo vedova di Gerleri o Gerlero *Vittorio Domenico*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto a questa ultima.
Id.	484392	4.900 —	Darbesio *Gian Maria* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivoli (Torino), con usufrutto a Rabbi Raggi, allo stato civile Rabbia Ottavia fu Antonio vedova Pasteris *Giovanni*, dom. in Torino.	Darbesio *Giovanni Maria* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivoli (Torino), con usufrutto a Rabbi Raggi, allo stato civile Rabbia Ottavia fu Antonio vedova di Pasteris *Filippo*, dom. in Torino.
Cons. 3,50% (1906)	849374	777 —	Gallo *Maria* fu Flaminio, nubile, dom. a Vallemosso (Vercelli), con usufrutto a Ricco Vincenza fu Gio Batta vedova Gallo Augusto, dom. a Mosso Santa Maria (Vercelli).	Gallo *Noemi* fu Flaminio, nubile, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Rendita 5%	134593	810 —	Gallo *Maria* ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Gallo *Noemi* ecc. come sopra, con usufrutto come sopra..
B. T. N. 5% (1950) Serie 31	704	cap. nom. 5.000 —	Anastasi Salvatore fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Scardino *Antonietta* fu Salvatore, vedova Anastasi, dom. in Messina, con usufrutto a quest'ultima.	Anastasi Salvatore fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Scardino *Maria Antonia* fu Salvatore, vedova Anastasi, dom. in Messina, con usufrutto a quest'ultima.
Id. Serie 32	649	40.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 34	687	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	628 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,90	628,25
» Napoli	624,90	627 —
» Palermo	624,90	628,10
» Roma	624,88	628,375
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	628 —

Media dei titoli del 7 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	64 —
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,375
Redimibile 3,50 % 1934	77,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	90,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . » 628,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da Bleve Giuseppina per la liquidazione in suo favore, delle competenze non corrisposte alla defunta madre, Bleve Antonietta, già avventizia della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti.

(3173)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella stesura del decreto Ministeriale 12 marzo 1953 — Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 aprile 1953, n. 84, sono incorse inesattezze che vengono rettificate come segue:

1) all'art. 1, primo comma, 2° rigo, in luogo del n. 2370 (della legge 15 dicembre 1936) leggasi 2276;

2) all'art. 1, secondo comma, ultimo rigo, in luogo dei nn. 29 e 30 leggasi 27 e 28;

3) all'art. 2, secondo comma, 9° rigo, alla parola « stazza » va aggiunta la parola « lorda »;

4) all'art. 3, primo comma, 9° rigo, in luogo della parola « sono » leggasi la parola « non »;

5) all'art. 7, primo comma, 3° rigo, in luogo dell'inciso « che non possa » leggasi « che possa »;

6) all'art. 11, quinto comma, ove è stata omessa la lettera « *b* » del seguente tenore: « il nome, cognome, la ditta, ragione sociale dell'armatore ». In conseguenza, la successiva lettera « *b* » va rettificata in « *c* » con la soppressione della parola « la ditta »;

7) all'art. 11, sesto comma, 5° rigo, in luogo delle parole « e avviso telegrafico » leggasi « l'avviso telegrafico »;

8) all'art. 14, terzo comma, penultimo rigo, in luogo della parola « anticipando » leggasi la parola « sopportando »;

9) all'art. 17, 3° rigo, in luogo del n. 213 leggasi il numero 238;

10) all'art. 20, ultimo rigo, in luogo dell'art. 2 leggasi art. 18;

11) all'art. 22, primo comma, 5° rigo, in luogo della parola « i termini » leggasi « nei termini ».

(3208)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo in data 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(3061)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di calcolatore di 2ª classe negli Osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1953, n. 44763/12106;

Decreta:

Art. 1

E' aperto un concorso per due posti di calcolatore di 2ª classe negli Osservatori astronomici (gruppo *B*, grado 11°), in soprannumero ai sensi dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri.

Art. 2.

Il concorso è per esame e comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione VI) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità nonchè il domicilio, il preciso recapito e la dichiarazione del concorrente che in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 4.

I candidati inoltre dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, alla data del presente decreto.

1) Tale limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2) Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

3) Tutti i suddetti limiti sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

4) Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5) Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6) Nei confronti degli aspiranti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

B) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

C) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

D) Certificato di buona condotta, morale e civile.

E) Certificato generale del casellario giudiziario.

F) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

G) Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia rilasciata ai sensi della circolare dello S.M.E. n. 5000/ ord. 111 del 1° agosto 1948.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista dalla competente autorità (ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, citato nelle premesse).

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dall'autorità competente.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I) Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

L) Fotografia recente del candidato con la firma autenticata.

M) Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo e non di ruolo comunque denominato dall'Amministrazione dello Stato o universitario, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla loro Amministrazione da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

N) Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle precedenti lettere *B*), *D*), *E*), *F*), *G*), *H*) e *I*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali sono esonerati dal produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 4.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti dopo il giorno di scadenza del termine di cui all'art. 3, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Saranno altresì esclusi dal concorso coloro i quali invieranno in tempo utile la domanda non corredata da tutti i documenti prescritti, nè saranno accettati titoli o documenti inviati in data posteriore a quella di scadenza del termine sopraindicato.

Il Ministero si riserva soltanto di assegnare un congruo periodo di tempo per la regolarizzazione di eventuali documenti validi sostanzialmente ma privi di vidimazione o legalizzazione, purchè essi siano stati presentati entro il termine prescritto.

Non è consentito far riferimento a titoli e documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base agli esami sostenuti da ciascun concorrente, da una Commissione nominata dal Ministro e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori ed i professori universitari appartenenti alla Facoltà di scienze, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso Istituti statali di secondo grado. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1953
Registro n 24, *foglio n.* 132

(3278)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami ad otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1952.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1952, col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1953, registro n. 1, foglio numero 149, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

1. Pannuti Sergio	punti	18,00 su 20
2. Cirese Enrico	»	16,75 »
3. Miceli Cesare	»	16,50 »
4. Rulli Achille, invalido di guerra, ex combattente	»	16,41 »
5. Malara Saverio, ex combattente	»	16,25 »
6. Lenares Corrado, ex combattente	»	15,83 »
7. Basciano Giuseppe, ex combattente,	»	15,25 »
8. Geronzi Augusto, invalido di guerra ex combattente	»	14,16 »
9. Senesi Primo	»	14,00 »
10. Rava Siebel	»	13,83 »
11. Barone Ermanno	»	13,50 »

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

Pannuti Sergio
Cirese Enrico
Miceli Cesare
Rulli Achille
Malara Saverio
Lenares Corrado
Basciano Giuseppe
Geronzi Augusto

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

Senesi Primo
Rava Siebel
Barone Ermanno

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1953
Registro n. 2, *foglio n.* 71

(3158)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 10 dicembre 1952.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il precedente decreto 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1953, registro n. 3, Azienda di Stato per le foreste demaniali, pagina n. 76, col quale veniva bandito il concorso per esami a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Sacchi dott. Giulio, direttore generale del Corpo forestale dello Stato, presidente;

Carloni dott. prof. Prelidiano, libero docente di economia ed estimo rurale presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato, membro;

Latessa dott. Antonio, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, capo divisione della Direzione generale delle foreste, membro;

Inghilleri dott. Calogero, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1953
Registro n. 1 Azienda di Stato for. dem., foglio n. 1. — ACCARDO

(3279)

Diario delle prove scritte del concorso a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 10 dicembre 1952.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, sulle « norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1953, registro n. 3, foglio n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1953, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei giorni 16, 17 e 18 del mese di luglio 1953 per i candidati in possesso del diploma di perito agrario e ragioniere e nei successivi giorni 20, 21 e 22 per i candidati in possesso del diploma di geometra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1953
Registro n. 1 Azienda di Stato for. dem., foglio n. 10. — ACCARDO

(3280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Narni (Terni)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Narni (Terni);

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Narni (Treni), nell'ordine appresso indicato:

1. Sgro dott. Pietro	punti 91,90	su 132
2. Zuanni dott. Federico	» 87,42	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 86,05	»
4. Bonadio Giuseppe	» 85,48	»
5. Calvano Carlo	» 84,58	»
6. Attanasi Fedele	» 83,78	»
7. Sisti Vito	» 82,93	»
8. Pelosi dott. Luigi	» 82,68	»
9. Valle Mario	» 82,34	»
10. Di Santo dott. Angelo	» 81,50	»
11. Ferri dott. Raffaele	punti 80,05	su 132
12. Pieschi dott. Antonio	» 79,68	»
13. Russo Luigi	» 78,33	»
14. Bernardoni Gino	» 78,10	»
15. Magnanelli Marsilio	» 76,94	»
16. Guerrieri dott. Domenico	» 76,87	»
17. Sossi Pasquale	» 75,66	»
18. Mosele Alessandro	» 75,33	»
19. Importuno Luigi	» 75 —	»
20. Petrillo dott. Alfonso	» 74,43	»
21. Romano dott. Antonio	» 74,26	»
22. Bonatti Augusto	» 73,50	»
23. Bottrighi Luigi	» 71,95	»
24. Mastrangelo Domenico	» 71,80	»
25. Caporusso dott. Domenico	» 71,21	»
26. Milella dott. Michele	» 70,72	»
27. Barbi Egidio	» 70 —	»
28. Caimmi dott. Luigi	» 67,60	»
29. Schiavina dott. Renato	» 67,54	»
30. La Sala Luigi	» 64 —	»
31. Greco Orlando	» 63,50	»
32. D'Alimonte dott. Amedeo	» 62,72	»
33. Ricciardelli Nicola	» 60,22	»
34. Bussotti dott. Bosone	» 60,19	»
35. Boninsegna Battista	» 60,09	»
36. Romano dott. Pasquale	» 56,56	»
37. D'Orazio dott. Ugo	» 55,68	»
38. Giacchino Nicola	» 54,16	»
39. Mastrangelo Giovanni	» 54,10	»
40. Musumeci Umberto	» 52 —	»
41. Greco Donato Armando	» 48,33	»
42. Petronio Bartolomeo	» 47,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3159)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nella provincia di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 novembre 1952, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Agrigento;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nella provincia di Agrigento, nell'ordine appresso indicato.

1. Marchica dott. Gaetano	punti 88,36	su 132
2. Di Salvo dott. Salvatore	» 81,50	»
3. Livi dott. Filiberto	» 80,09	»
4. Davì dott. Guido	» 76,90	»
5. Del Bene dott. Giovanni	» 75,09	»
6. Cirafici dott. Giuseppe	» 74,45	»
7. Palmieri dott. Francesco	» 74 —	»
8. Buccheri dott. Bruno	» 73 —	»
9. Zito dott. Ludovico	» 71,50	»
10. Troccoli Bernardino	» 70,50	»
11. Calabro Vincenzo	» 67,50	»
12. De Gaetani dott. Giuseppe	» 66,50	»
13. Curzi dott. Dino	» 64,09	»
14. Perticone dott. Saverio	» 61 —	»
15. Messineo dott. Giuseppe	» 60 —	»
16. Vasta dott. Rosario	» 59 —	»
17. Campanelli dott. Giovanni	» 58,59	»
18. Capuano dott. Guido	» 41,36	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: SCELBA

(3160)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 14626 in data 23 aprile 1953, col quale vennero assegnate ai candidati al concorso indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951 le condotte mediche ad essi spettanti per effetto di rinunzia dei rispettivi titolari;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla seconda condotta di Ferriere prodotta in data 23 maggio 1953 dal dott. Luigi Bellani di Giuseppe, vincitore della condotta stessa;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della condotta di cui innanzi al dott. Negrotti Giuseppe fu Giuseppe, dallo stesso indicata nella rispettiva domanda di ammissione al concorso, in ordine di preferenza a quella consorziale di Ottone-Zerba, da assegnarsi quest'ultima al dott. Gandolfini Bartolomeo di Antonio, candidato che segue immediatamente in graduatoria;

Ritenuto altresì che la nomina in questione avviene nel prescritto termine di sei mesi di cui all'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Negrotti dott. Giuseppe fu Giuseppe: 2ª condotta di Ferriere;

2) Gandolfini dott. Bartolomeo di Antonio: condotta consorziale Ottone-Zerba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 12 giugno 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

(3165)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 45368 del 19 agosto 1952, con cui fu bandito pubblico concorso per il posto di direttore del Dispensario antivenereo del comune di Brescia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso datati 17 aprile e 9 maggio 1953 rispettivamente a Brescia ed a Verona;

Visti gli articoli 297, 302 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937 che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei Dispensari antivenerei municipali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. Benedetti dott. Paolo . . . punti 69,33 su 100
2. Piana dott. Tullio . . . » 68 — »
3. Radaeli dott. Silvio . . . » 63,83 »

Art. 2.

La detta graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 10 giugno 1953

Il prefetto: MAGRIS

(3162)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 19899/3ª San. in data 22 novembre 1952, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio 17835/3ª San. del 6 marzo 1951;

Visto il successivo proprio decreto n. 8757 del 19 maggio 1953, col quale venivano apportate modifiche alla graduatoria dei vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che, il dott. Beretta Eros, nominato titolare della condotta medica di Portovenere, zona di Fezzano, non ha assunto servizio entro il termine prefisso e che, pertanto, deve essere considerato rinunciatario a tutti gli effetti di legge;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali i singoli candidati hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Canali Giovanni, compreso nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Portovenere, zona di Fezzano, in sostituzione del dott. Beretta Eros, rinunciatario.

Il sindaco del comune di Portovenere è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia ed in quello del Comune interessato.

La Spezia, addì 13 giugno 1953

Il prefetto: FORNI

(3167)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 7802 in data 16 febbraio 1953, con il quale veniva approvata la graduatoria degli idonei al concorso per il posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo e nel contempo veniva designato vincitore del concorso stesso il dott Penna Renzo, 1° classificato della graduatoria di merito;

Vista la nota n. 7131 in data 15 maggio 1953, con la quale il presidente dell'Amministrazione provinciale di Cuneo segnala che il predetto vincitore del concorso, dopo l'assunzione in servizio, ha presentato le dimissioni dal posto a decorrere dall'11 dello scorso mese di maggio;

Visti gli articoli 81 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Alda Gallasso, 2ª nella graduatoria di merito degli idonei al concorso in premessa indicato, è dichiarata vincitrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della provincia di Cuneo.

Scaduto il predetto termine di pubblicazione l'Amministrazione provinciale di Cuneo provvederà alla nomina del nuovo titolare del posto.

Cuneo, addì 13 giugno 1953

Il prefetto: JOANNIN

(3168)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il bando di concorso in data 28 aprile 1951 per l'apertura e l'esercizio delle farmacie nei comuni di Baiso-Busana-Collagna-Ligonchio-Novellara (frazione Vezzola)-Toano-Viano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 281 in data 31 gennaio 1953;

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie per le farmacie di Baiso-Busana-Collagna-Ligonchio-Novellara (frazione Vezzola) Toano-Viano:

Farmacia di Collagna

N.	Nominativo		Punti
1.	Culla Ramoscelli Cesira, coniuge dell'ex titolare della farmacia di Collagna (articolo 107 del testo unico leggi sanitarie	punti	16,953
2.	Gregorini Eugenia	»	44,722
3.	Buffagni Edgardo	»	41,959
4.	Bonfini Elda	»	41,170
5.	Grimaldi Alfonsina	»	32,876
6.	Righini Gabriella	»	32,032
7.	Graziosi Imo	»	31,448
8.	Pupillo Teresa	»	29,184
9.	Zuccardi Merli Pietro	»	28,853
10.	Ligabue Rino	»	27,180
11.	Guerra Pietro	»	26,337
12.	Molinari Maria	»	25,840
13.	Marini Cesare	»	24,536
14.	Bondi Giorgio	»	23,680
15.	Righini Gaetano	»	23,566
16.	Vannini Franco	»	22,173
17.	Baroni Maria	»	20,736
18.	Farina Giuseppina	»	20,020
19.	Casini Pietro	»	19,500
20.	Fiori Luigi	»	17,920

Farmacia di Busana

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	punti	44,722
2.	Buffagni Edgardo	»	41,959
3.	Bonfini Elda	»	41,170
4.	Graziosi Imo	»	31,448
5.	Pupillo Teresa	»	29,184
6.	Ligabue Rino	»	27,180
7.	Guerra Pietro	»	26,337
8.	Molinari Maria	»	25,840
9.	Marini Cesare	»	24,536
10.	Bondi Giorgio	»	23,680
11.	Vannini Franco	»	22,173
12.	Baroni Maria	»	20,736
13.	Casini Pietro	»	19.500

Farmacia di Toano

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	punti	44,722
2.	Bonfini Elda	»	41,170
3.	Barbieri Palmieri Anna	»	39,358
4.	Barbieri Palmieri Giovanni	»	32,058
5.	Graziosi Imo	»	31,448
6.	Zuccardi Merli Pietro	»	28,853
7.	Ligabue Rino	»	27,180
8.	Guerra Pietro	»	26,337
9.	Molinari Maria	»	25,840
10.	Marini Cesare	»	24,536
11.	Bondi Giorgio	»	23,680
12.	Vannini Franco	»	22,173
13.	Moratti Adriana	»	21,040
14.	Pellegatti Aldo	»	20,408
15.	Casini Pietro	»	19,500
16.	Fiori Luigi	»	17,920

Farmacia di Ligonchio

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	punti	44,722
2.	Bonfini Elda	»	41,170
3.	Graziosi Imo	»	31,448
4.	Pupillo Teresa	»	29,184
5.	Ligabue Rino	»	27,180
6.	Guerra Pietro	»	26,337
7.	Bondi Giorgio	»	23,680
8.	Baroni Maria	»	20,736
9.	Casini Pietro	»	19.500
10.	Fiori Luigi	»	17,920
11.	Bonvicini Giovanni	»	17,276

Farmacia di Vezzola di Novellara

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	punti	44,722
2.	Buffagni Edgardo	»	41,959
3.	Bonfini Elda	»	41,170
4.	Grimaldi Alfonsina	»	32,876
5.	Graziosi Imo	»	31,448
6.	Rivi Edmondo	»	29,416
7.	Zuccardi Merli Pietro	»	28,853
8.	D'Alessandro Luigi	»	28,646
9.	Ligabue Rino	»	27,180
10.	Guerra Pietro	»	26,337
11.	Bondi Giorgio	»	23,680
12.	Vannini Franco	»	22,173
13.	Casini Pietro	»	19,500
14.	Spampinato Francesco	»	15,500

Farmacia di Baiso

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	punti	44,722
2.	Buffagni Edgardo	»	41,959
3.	Bonfini Elda	»	41,170
4.	Barbieri Palmieri Anna	»	39,358
5.	Grimaldi Alfonsina	»	32,876
6.	Barbieri Palmieri Giovanni	»	32,058
7.	Righini Gabriella	»	32,032
8.	Graziosi Imo	»	31,448
9.	Rivi Edmondo	»	29,416
10.	Zuccardi Merli Pietro	»	28,853
11.	Ligabue Rino	»	27,180
12.	Guerra Pietro	»	26,337
13.	Molinari Maria	»	25,840
14.	Bondi Giorgio	»	23,680
15.	Righini Gaetano	»	23,566
16.	Vannini Franco	»	22,173
17.	Pellegatti Aldo	»	20,408
18.	Casini Pietro	»	19,500

Farmacia di Viano

N.	Nominativo		Punti
1.	Gregorini Eugenia	»	44,722
2.	Buffagni Edgardo	»	41,959
3.	Bonfini Elda	»	41,170
4.	Barbieri Palmieri Anna	»	39,358
5.	Barbieri Palmieri Giovanni	»	32,058
6.	Righini Gabriella	»	32,032
7.	Graziosi Imo	»	31,448
8.	Pupillo Teresa	»	29,184
9.	Zuccardi Merli Pietro	»	28,853
10.	Ligabue Rino	»	27,180
11.	Guerra Pietro	»	26,337
12.	Molinari Maria	»	25,840
13.	Bondi Giorgio	»	23,680
14.	Vannini Franco	»	22,173
15.	Pellegatti Aldo	»	20,408
16.	Casini Pietro	»	19,500
17.	Fiori Luigi	»	17,920
18.	Bonvicini Giovanni	»	17,276

Copia del presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 10 giugno 1953

(3161) *Il prefetto*: PALAMARA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.